

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 129.114

2003: — 129.114

2004: — 129.114

37. 023. (ex *34. 013. e *34. 015.) Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Daniele Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Marras.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Alle imprese che, avendo aderito agli accordi provinciali di riallineamento retributivo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, abbiano raggiunto o raggiungano l'adeguamento al 100 per cento dei livelli retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, viene riconosciuto per ogni lavoratore riallineato un credito d'imposta dell'importo di 361,52 euro mensili per la durata di trentasei mesi a decorrere dalla data di pieno riallineamento prevista dall'accordo provinciale.

2. Il credito d'imposta viene riconosciuto a condizione che le unità lavorative pienamente regolarizzate restino in forza all'impresa per tutto il periodo agevolato. L'azienda decade dal beneficio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si dovesse verificare una riduzione di tali unità lavorative per cause imputabili alla stessa.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo

37. 021. (ex 34. 044.) Molinari, Adduce.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Alle imprese che, avendo aderito agli accordi provinciali di riallineamento retributivo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, abbiano raggiunto o raggiungano l'adeguamento al 100 per cento dei livelli retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, viene riconosciuto per ogni lavoratore riallineato un credito d'imposta dell'importo di 361,52 euro mensili per la durata di trentasei mesi a decorrere dalla data di pieno riallineamento prevista dall'accordo provinciale.

2. Il credito d'imposta viene riconosciuto a condizione che le unità lavorative pienamente regolarizzate restino in forza all'impresa per tutto il periodo agevolato. L'azienda decade dal beneficio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si dovesse verificare una riduzione di tali unità lavorative per cause imputabili alla stessa.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

37. 022. (ex 34. 0. 57.) Rotundo, Luigi Pepe.

(A.C. 1984 — Sezione 5)

**ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 32.

(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi).

1. I lavoratori affetti da *talassemia major* (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianità contri-

butiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I commi 7 e 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, come modificata dalla legge n. 271 del 1993, sono sostituiti dai seguenti:

«7. Ai fini del conseguimento dalle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto assicuratore competente, l'intero periodo assicurativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'istituto assicuratore competente, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5.

8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a otto anni, l'intero periodo assicurativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'istituto assicuratore competente, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5. In nessun caso potrà riconoscersi, a seguito di rivalutazione, una maggiorazione contributiva superiore a 15 anni. Ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui al

precedente comma 7 e al presente comma, per i lavoratori esposti all'amianto devono intendersi tutti coloro che, nell'esercizio delle lavorazioni cui sono stati adibiti, hanno subito il rischio della insorgenza anche di una sola delle malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, qualora risultino superati i limiti di concentrazione di cui al punto 6 lettera b) dell'allegato al decreto del ministero della sanità 6 settembre 1994 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

32. 3. (ex 30. 3.) Rodeghiero, Pagliarini, Sergio Rossi, Didonè.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici liquidati o da liquidare in applicazione dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

4. Sono altresì validi, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le certificazioni rilasciate o in corso di rilascio da parte dell'INAIL, in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

* **32. 4.** (0. 31. 30. 100). Pistone, Sgobio, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici liquidati o da liquidare in applicazione all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

4. Sono altresì validi, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le certificazioni rilasciate o in corso di rilascio da parte dell'INAIL, in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

* **32. 6.** Cordoni, Innocenti, Trupia, Delbono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Allo scopo di consentire la liquidazione dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sulla base delle certificazioni rilasciate da parte dell'INAIL in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004 a valere sulla tabella C, voce fondo per le politiche sociali.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 15.000;

2004: - 15.000.

alla tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge 328 del 2000 (Fondo per le politiche sociali), apportare le seguenti variazioni:

2002: + 15.000;

2003: + 15.000;

2004: + 15.000.

32. 5. (0. 31. 30. 6). Pistone, Maura Cosutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero).

1. Per l'anno 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti

nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare la seguente variazione:

2002: - 50.000.

32. 04. (ex 30. 0. 24.) Gambini, Gasperoni, Benvenuto.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Lavoratori impiegati nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale).

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano integralmente anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che prestano la propria opera in impianti ubicati in aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale e che, per le loro specifiche caratteristiche, concorrono a determinare la dichiarazione medesima.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che a tal fine viene incrementata di 15 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 44, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 15.000;
2003: — 15.000;
2004: — 15.000.

32. 021. (ex 30. 04.) Pinto, Massidda, Cossa, Nuvoli, Porcu, Onnis, Cuccu, Massidda, Cossa, Mereu, Marras.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Le attività particolarmente usuranti individuate nella Tabella A di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 374 e successive modificazioni sono integrate come segue:

lavori svolti in impianti industriali a ciclo continuo situati nell'ambito di zone classificate ad alto rischio ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche;

il maggiore onere per il concorso dello Stato previsto dalla legge 8 agosto 1995, n.335 articolo 1 commi 34-35-36-37-38 è stabilito in 37.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004;

lo stanziamento previsto è conseguentemente incrementato mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento previsto dall'articolo 44 comma 2 dalla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, « Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

2002: — 37.500.000;
2003: — 37.500.000;
2004: — 37.500.000.

32. 0100. (ex 34. 37). Cabras, Maurandi, Carboni.

(A.C. 1984 — Sezione 6)

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 40.

(Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi).

1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e di assunzioni di partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. La cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l'ordinaria attività di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati.

3. L'attività di cui al comma 1 è svolta dalla Cassa depositi e prestiti in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari ad un tasso di mercato determinato secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli interventi della Cassa depositi e prestiti non possono essere di ammontare superiore al 50 per cento

dell'importo complessivo del finanziamento, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Cassa depositi e prestiti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto limiti, condizioni e modalità dei finanziamenti, nonché le caratteristiche della prestazione di garanzie.

5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende » sono inserite le seguenti: « nonché della Cassa depositi e prestiti », e dopo le parole: « Le predette aziende o enti » sono inserite le seguenti: « e la Cassa depositi e prestiti ».

6. La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti volti a garantire l'integrità e il miglioramento delle aziende agricole, con particolare riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore della proprietà contadina.

7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.

8. All'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 1, lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I mutui eventualmente non contratti nell'anno 1999 possono esserlo entro l'anno 2003 ».

9. All'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « legge 23 dicembre 1996, n. 662 », sono inserite le seguenti: « ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 40.

(Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 1. (ex 37. 6) Pinza, Morgando, Santagata, Stradiotto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, la Cassa depositi e prestiti può, anche in deroga alle vigenti disposizioni, intervenire mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma a favore dei soggetti proprietari e/o gestori di infrastrutture, concessionari o contraenti generali di lavori pubblici e/o gestori di lavori pubblici nonché assumere partecipazioni funzionali alla realizzazione delle predette opere.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti limiti, condizioni e modalità degli interventi di cui al comma 1 nonché le modalità di costituzione e gestione di eventuali fondi dedicati agli interventi medesimi.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 15. (ex 37. 5) De Franciscis.

Al comma 1, sostituire le parole da: del piano straordinario fino a: individuate dal CIPE, con le seguenti: delle infrastrutture, delle opere pubbliche e delle reti di rilievo nazionale, regionale e locale, anche al fine

di agevolare quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge,.

40. 16. (ex 37. 1) Sandri, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Manzini, Realacci, Nesi.

Al comma 1, sopprimere le parole: e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale.

40. 2. (ex 0. 37. 31. 5) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1 sopprimere le parole: e delle opere di grandi dimensioni.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: delle grandi opere con le seguenti: delle infrastrutture.

Seguono compensazione del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

40. 32 (ex 37. 16) Giuseppe Drago, Morgiello, Peretti, Volonté.

Al comma 1, dopo le parole: individuate dal CIPE aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

40. 3. (ex 0. 37. 31. 9 e 0. 37. 31. 10) Roberto Barbieri, Ventura, Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole da: per fini di interesse generale fino alla fine del comma con le seguenti: mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma a favore dei soggetti proprietari e/o gestori di infrastrutture, concessionari di lavori pubblici e/o gestori di pubblici servizi nonché può assumere partecipazioni e/o prestare servizi funzionali alla realizzazione delle grandi opere.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

40. 17. (ex 37. 4) Pinza, Stradiotto, Santagata, Lettieri, Morgando, Frigato.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie,.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

40. 4. (ex 0. 37. 31. 4) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, sopprimere le parole: e privati.

* **40. 5.** (ex 0. 37. 31. 3 e 37. 26) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, sopprimere le parole: e privati.

* **40. 6.** (ex 0. 37. 31. 14) De Franciscis.

Al comma 1, sopprimere le parole: e privati.

* **40. 19.** (vedi 37. 30) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole: privati con le seguenti: soggetti proprietari e/o gestori di infrastrutture, concessionari di lavori pubblici e/o gestori di pubblici servizi;

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: prestazioni di garanzie e di assunzioni di partecipazioni con le seguenti: assunzione di partecipazioni di minoranza e comunque non di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché prestazioni di servizi funzionali alla realizzazione delle predette opere, direttamente o attraverso società controllate, e di garanzie.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

40. 34. (vedi 37. 20) Armani, Alberto Giorgetti, Foti.

Al comma 1, sostituire le parole da: operazioni di finanziamento *fino a:* assunzioni di partecipazioni *con le seguenti:* operazioni di finanziamento e di prestazione di servizi.

40. 31 (vedi 37. 23) Angelino Alfano, Giudice.

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche di finanza di progetto *fino alla fine del comma.*

Seguono compensazioni del gruppo rifondazione comunista.

40. 26. Russo Spena, Giordano, Mascia

Al comma 1, sopprimere le parole da: e di assunzioni di partecipazioni *fino alla fine del comma.*

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

40. 7. (ex 0. 37. 31. 7) Pinza, De Franciscis, Santagata.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di assunzioni di partecipazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

40. 18. (ex 37. 7) Pinza, Morgando, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, dopo le parole: assunzioni di aggiungere *la seguente:* nuove.

40. 50. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: assunzioni di partecipazioni *aggiungere le seguenti:* funzionali alla realizzazione di predette opere,

Segue compensazione del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

40. 9. (ex 0. 37. 31. 6) De Franciscis.

Al comma 1, sostituire le parole da: che non dovranno essere di maggioranza *fino alla fine del comma, con le seguenti:* di minoranza.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

40. 8. (ex 0. 37. 31. 8 e 37. 8) Pinza, De Franciscis, Santagata.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: utilizzando, a tal fine, esclusivamente nuova provvista di mercato.

40. 10. (ex 0. 37. 31. 9 e 0. 37. 31. 11) Roberto Barbieri, Ventura, Pistone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Quanto previsto dal comma 1 si applica per il finanziamento delle opere relative alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua coinvolti negli eventi alluvionali del Piemonte dell'ottobre 2000.

40. 33 (ex 37. 2) Viale, Crosetto, Zanetta, Nicotra, Daniele Galli, Russo, Galvagno, Tarditi, Osvaldo Napoli, Lavagnini, Costa, Stradella, Patria, Paletti, Pacini, Ghiglia, Filippo Mancuso.

Al comma 2, sostituire le parole da: può utilizzare *fino a:* anche *con le seguenti:* per le operazioni di cui al comma 1, non può utilizzare i tradizionali mezzi di provvista, ma, unicamente, appositi.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

40. 20. (ex 37. 12) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Michele Ventura.

Al comma 2, sopprimere le parole da: banche *fino alla fine del comma.*

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

40. 21. (ex 37. 25) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 2, sostituire le parole: e intermediari finanziari vigilati con le seguenti: , intermediari finanziari vigilati e imprese di investimento.

Seguono compensazioni del Gruppo di Rifondazione comunista.

40. 11. (ex 0. 37. 31. 2) Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

40. 12. (ex 0. 37. 31. 9 e 0. 37. 31. 12) Roberto Barbieri, Michele Ventura, Pistone.

Al comma 3, sostituire le parole da: al comma 1 è svolta fino a: complessivo del finanziamento con le seguenti: ai commi 1 e 2 è svolta dalla Cassa depositi e prestiti preferibilmente in collaborazione con altre istituzioni finanziarie italiane o estere.

Seguono compensazioni del Gruppo di Rifondazione comunista.

40. 13. (ex 0. 37. 31. 1) Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola rispetto aggiungere le seguenti: alle ordinarie attività di finanziamento e senza pregiudizio e limitazioni di queste e.

40. 28 Roberto Barbieri, Ventura.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: privilegiando fino alla fine del comma con le seguenti: esclusivamente per la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto nelle regioni dell'obiettivo 1 di cui al Regolamento CEE n. 1260/1999.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

40. 22. (ex 37. 10) Tuccillo.

Al comma 4, dopo le parole: depositi e prestiti, aggiungere le seguenti: e previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti,

40. 27 Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 4, dopo le parole: depositi e prestiti, aggiungere le seguenti: e previo parere delle commissioni parlamentari competenti,

40. 23. (ex 37. 24) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La Cassa depositi e prestiti destina il 35 per cento delle risorse disponibili per gli interventi di cui al comma 1 a favore di soggetti ai quali fanno carico studi, progetti, realizzazioni e gestione di spese concernenti le regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.

40. 14. (ex 0. 37. 31. 13) Boccia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-bis. È istituito un Fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di lire 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, per la concessione ai Comuni di anticipazioni senza interessi per sostenere interventi di demolizione di opere abusive e per la conseguente riqualificazione e il ripristino ambientale delle aree gravemente danneggiate dagli interventi abusivi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo nn. 5, 9 e 10

40. 25. (ex 37. 19) Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 50, comma 1, lettera f) della legge n. 448 del 1998 le parole: « i

mutui eventualmente non contratti in tale anno possono esserlo nell'anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « i mutui eventualmente non contratti nell'anno 1999 possono esserlo entro l'anno 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

40. 30 (ex 37. 15) Lussana, Sergio Rossi, Pagliarini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La contrattazione collettiva del personale della Cassa depositi e prestiti, relativa al quadriennio 1998-2001, avviene con il ricorso alle procedure derivanti dall'attuazione del comma precedente.

40. 29 (ex 37. 29) Taborelli, Santori, Campa, Zorzato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. A valere sulle risorse destinate dalla presente legge al rifinanziamento del fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, una somma pari a 3 milioni di euro per il 2002 è utilizzata per la progettazione di interventi, di particolare pregio architettonico ed urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al perseguimento dell'obiettivo di definizione organica del piano di localizzazione degli uffici pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte relative ai predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

40. 60. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. -1. Il Fondo per la progettazione preliminare, di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è rifinanziato per la somma di

euro 60 milioni per il triennio 2002-2004, di cui 20 milioni per il 2002, 20 milioni per il 2003 e 20 milioni per il 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 01. (ex 37. 3) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Luigi Pepe, Piscitello, Piscichio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari, Crosetto, Saro, Savo, Giudice, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Blasi, Patria, Zorzato, Marras, Tarantino

(A.C. 1984 - Sezione 7)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Assunzioni di personale).

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di

riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per

l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: « banditi con unico decreto » sono sostituite dalle seguenti: « da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: « Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002 ».

4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;

b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgi-

mento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;

c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.

6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella « A » allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001.

7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

9. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002.

10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.

11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 16.

(Assunzioni di personale)

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

16. 1. (ex 14. 26.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

16. 2. (ex 14. 138.) Sgobio, Pistone.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani

16. 3. (ex 14. 147.) Morgando, Roberto Barbieri.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

16. 4. (ex 14. 164) Bressa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16. *(Assunzioni di personale)* - 1. A partire dal 1° gennaio 2002 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca, gli enti locali, possono assumere solo a tempo indeterminato a copertura delle piante organiche così come risultano

alla data del 31 dicembre 2001. Le assunzioni devono garantire la copertura dei posti in organico attraverso il ricorso a concorsi per titoli e/o esami dando diritto di priorità a tutto il personale precario e/o addetto a lavori socialmente utili, impiegato su apposita graduatoria che tenga conto dei periodi di anzianità maturata.

2. Le eventuali assunzioni a tempo determinato possono avvenire in sostituzione di personale temporaneamente inabilitato e vanno comunque a far parte della graduatoria di cui al comma 1; non possono in ogni caso far fronte a vuoti di organico e di nuovi servizi.

3. A far data dal 1° gennaio 2003, al fine di favorire le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie, negli enti pubblici non economici, nelle università, negli enti di ricerca, negli enti locali, sarà concesso a tali enti, un contributo annuo per tre anni di 9.296,22 euro e per lo stesso periodo l'azzeramento degli oneri contributivi.

4. Tali benefici saranno estesi anche alle assunzioni degli enti strumentali degli enti pubblici e locali nonché alle aziende sanitarie ospedaliere.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

16. 7. (ex 14. 41.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16 *(Assunzioni di personale)* - 1. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare un riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani

16. 5. (ex 14. 146.) Morgando, Roberto Barbieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16 (*Assunzioni di personale*) - 1. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all' 1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

16. 6. (ex 14. 163.) Bressa.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

16. 8. (ex 14. 27.) Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 6, 8, 9 e 10.

16. 9. (ex 14. 104.) Cento, Lion.

Al comma 1, sopprimere il primo, secondo e terzo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

16. 10. (ex 14. 28.) Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.

16. 11. (ex 14. 137.) Bellillo, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

16. 12. (ex 14. 162.) Bressa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alle università, aggiungere le seguenti: agli enti pubblici di ricerca, all'ENEA e all'ASI.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

16. 13. (ex 14. 168.) Volpini, Gambale, Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: agli enti di ricerca.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani

16. 14. (ex 14. 141.) Grignaffini, Gambale, Volpini, Bimbi, Tocci, Martella.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: agli enti di ricerca.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

16. 15. (ex 14. 188.) Gambale, De Franciscis.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di ricerca con le seguenti: pubblici di ricerca, all'ENEA e all'ASI.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

16. 13. (ex 14. 168.) Volpini, Gambale, Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

16. 16. (ex 14. 161.) Bressa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comuni aggiungere le seguenti: con popolazione superiore a 5000 abitanti.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani

16. 17. (ex 14. 13.) Olivieri, Sereni, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Sgobio, Squeglia, De Brasi, Ventura, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Cialente, Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Sini-scalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: comuni aggiungere la seguente: con popolazione superiore a 5000 abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

16. 18. (ex 14. 5.) Soda, Franci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001.

***16. 19.** (ex 14. 136.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001.

***16. 20.** (ex 14. 160.) Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 *con le parole:* che siano stati dichiarati strutturalmente deficitari.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

16. 21. (ex 14. 151.) Lusetti, Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, *aggiungere le seguenti:* ancorché in esito a concorsi pubblici indetti precedentemente al 31 dicembre 2001.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Per l'anno 2002 è sospesa l'applicazione di ogni clausola dei contratti collettivi di lavoro nazionali o integrativi di comparto che prevedano per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'esperimento di procedure relative a passaggi interni di posizioni ordinamentali, di progressione di posizioni economiche di attribuzione di posizioni economiche differenziate, comunque denominati ed ancorché in esito a percorsi di formazione o riqualificazione professionale.

6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica anche alle procedure selettive e di valutazione, comunque denominate, iniziate prima del 31 dicembre 2001.

6-quater. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per le qualifiche dirigenziali delle amministrazioni statali, limitata-

mente alle carenze di organico comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno 2001, ed accertate dall'Ufficio ruolo unico dirigenti. Per tali qualifiche dirigenziali, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 51, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati al 31 dicembre 2003; entro tale termine, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di attingere alle graduatorie dei concorsi di cui al presente comma, nei limiti delle vacanze comunicate entro il predetto termine del 30 giugno 2001.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di assunzioni del personale da parte delle amministrazioni pubbliche e di progressione in carriera dei dipendenti pubblici. Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

16. 109. (ex 14. 184.) Alberto Giorgetti, Riccio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione di quelle per la sostituzione di personale cessato negli anni 2001 e 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

16. 22. (ex 14. 135.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: i singoli enti locali *fino a:* per l'anno 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

16. 83. De Franciscis, Boccia, Morgando, Milana, Cusumano, Rocchi, Bianco.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il divieto non si applica altresì all'ente pubblico Croce rossa italiana, limitatamente al personale che, avendo prestato servizio in qualità di richiamato dal Corpo militare ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, nel corso del secondo semestre dell'anno 2000 aveva, alla data del 31 dicembre dello stesso anno, effettuato complessivi due anni di servizio nel quinquennio 1996-2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

16. 110. (ex 14. 83.) Alberto Giorgetti, Tagliatela.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani

16. 23. (ex 14. 15.) Olivieri, Sereni, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Sgobio, Squeglia, De Brasi, Ventura, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Ciaiente, Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Villetti, Olivieri.

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Sono consentite nuove assunzioni per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto della mobilità di cui all'articolo 19 del contratto vigente nel comparto sanità.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

16. 101. (ex 14. 123.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il divieto non si applica altresì alle assunzioni finalizzate all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e ai lavoratori socialmente utili così come disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

16. 25. (ex 14. 29.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: e al personale del Servizio sanitario nazionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi nn. 3, 6, 7, 8 e 9.

16. 26. (ex 14. 101.) Zanella, Lion.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché al Consiglio nazionale delle ricerche.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-l'Ulivo.

16. 27. (ex 14. 189.) Gambale, De Franciscis.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché al Consiglio nazionale delle ricerche per quanto concerne i concorsi già banditi.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

16. 102. (ex 14. 112.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volonté.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi-L'Ulivo n. 3

16. 28. (ex 14. 102.) Lion.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed ai soggetti appartenenti alla categorie di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

16. 29. (ex 14. 153.) Ruggeri.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed al personale della carriera prefettizia.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

16. 30. (ex 14. 167.) Rocchi.

Al comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Il divieto non si applica altresì nei confronti del personale che, alla data del 30 giugno 2001, abbia superato le prove selettive dei corsi-concorsi per l'accesso alle carriere direttive nella pubblica amministrazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

16. 31. (ex 14. 159.) Bressa.

Al comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Il divieto non si applica, altresì, alle assunzioni di personale necessarie alla costituzione ed al funzionamento di strutture per l'espianto ed il trapianto di organi previsti dagli articoli 13, 15 e 16, comma 3, della legge 1° aprile 1999, n. 91.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

16. 32. (ex 14. 154.) De Franciscis.

Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole: di personale relative a figure pro-